



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

**dott. Adelaide AMENDOLA**

**Presidente**

**dott. Francesco Maria CIRILLO**

**Consigliere**

**dott. Marco ROSSETTI**

**Consigliere**

**dott. Augusto TATANGELO**

**Consigliere relatore**

**dott. Anna MOSCARINI**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**Oggetto:**

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI  
ESECUTIVI  
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 09/03/2022 C.C.

R.G. n. 20596/2020

Rep. \_\_\_\_\_

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20596 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

**da**

(omissis) **(C.F.:** (omissis) )  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) **(C.F.:**  
(omissis) )

**-ricorrente-**

**nei confronti di**

**FONDO** (omissis)  
**(C.F.:** (omissis) ), in persona del legale rap-  
**presentante pro tempore**

(omissis) **(C.F.:** (omissis) )

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.:**  
(omissis) ), in persona del legale rappresentante **pro**  
**tempore**

(omissis) **(C.F.:** (omissis) )

(omissis) **(C.F.:** (omissis) ) **S.r.l.**  
**(C.F.:** (omissis) ), in persona del legale rappresen-  
**tante pro tempore**

(omissis) **(C.F.:** (omissis) )

(omissis) **(C.F.:** (omissis) )  
**-intimati-**



per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21969/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

### Fatti di causa

(omissis) ha proposto ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti nonché del suo coniuge (omissis), dal Fondo (omissis), con l'intervento dei creditori (omissis) S.p.A. (cui è oggi subentrata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione) e (omissis), all'esito del quale è stato aggiudicato e trasferito in favore di (omissis) il complesso immobiliare pignorato.

La domanda, qualificata dal Tribunale di Roma in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile.

Ricorre il (omissis), sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

### Ragioni della decisione

**1.** Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 447 bis, 615, 616, 617, 618 2° comma e 618 bis c.p.c.».

Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, 613 bis, 165 e 183 VI comma c.pc. 184 e 190 c.p.c., nonché del secondo comma dell'art. 4 del D. Lgs.



n. 150/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione».

I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente fondati.

**1.1** Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal (omissis), espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (qualificazione che non risulta del resto messa in discussione nel ricorso), ritenendo tardivamente instaurata la relativa fase di merito a cognizione piena, sull'assunto che fosse nella specie applicabile il rito speciale delle locazioni, in quanto il titolo esecutivo azionato era costituito da decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c., per il pagamento di canoni di locazioni scaduti e a scadere.

Ha ritenuto, in particolare, che il giudizio di merito a cognizione piena dovesse essere instaurato con ricorso, da depositare in Cancelleria nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase sommaria, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c..

Poiché, invece, l'opponente aveva introdotto il giudizio con atto di citazione che, pur notificato entro il predetto termine, era stato depositato in Cancelleria, ai fini dell'iscrizione a ruolo, dopo la sua scadenza, ha ritenuto tardivamente instaurata, e quindi inammissibile, la fase di merito a cognizione piena.

**1.2** Il ricorrente sostiene che, al contrario, il rito applicabile era in realtà quello ordinario, onde era tempestiva l'istaurazione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione effettuata con atto di citazione e, di conseguenza, non conforme a diritto il mutamento del rito (da ordinario a rito speciale delle locazioni) disposto dal giudice della stessa.

**1.3** In proposito, va certamente data continuità, ad avviso del Collegio, all'indirizzo di questa Corte, enunciato in una



decisione ormai piuttosto risalente ma mai espressamente contraddetta successivamente, secondo cui *«in tema di competenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controversie in materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c. sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l'oggetto non è più detto rapporto, ma l'attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota; ne consegue che l'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso una esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto, non rientra nell'ambito delle controversie locative che ora sono soggette al rito speciale dell'art. 447 bis, ma va decisa con il rito ordinario e non con quello del lavoro»* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16377 del 04/08/2005, Rv. 585208 – 01).

È d'altra parte evidente che si tratta di un principio di diritto valido non solo per l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma per tutte le opposizioni esecutive e, in particolare, anzi a più forte ragione, proprio per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., nella quale viene in discussione la mera regolarità degli atti di esecuzione e, quindi, l'oggetto del giudizio è ancor meno legato all'originario rapporto di locazione.

La decisione impugnata non è conforme agli enunciati principi di diritto, avendo ritenuto applicabile il rito speciale delle locazioni, mentre nella specie era applicabile il rito ordinario; essa va dunque cassata affinché la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione sia nuovamente valutata, in base ai suddetti principi di diritto.

**2.** Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo



grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **per questi motivi**

#### **La Corte:**

- accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022.

**Il presidente  
Adelaide AMENDOLA**

